



**COMUNE DI SAN BENEDETTO
VAL DI SAMBRO**
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE SPONTANEA
PER LE ANNUALITÀ PREGRESSE
AI FINI DELLA
TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI**

**Approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 14.01.2013
Modificato con Deliberazione C.C. n. 58 del 04.11.2013**

INDICE

| | |
|--|---|
| Articolo 1 – Premessa..... | 3 |
| Articolo 2 - Ambito di applicazione..... | 3 |
| Articolo 3 - Limiti di recupero di imposta..... | 3 |
| Articolo 4 - Procedimento ed obblighi del contribuente | 3 |
| Articolo 5 - Effetti della definizione..... | 4 |
| Articolo 6 - Locali inutilizzati ed inutilizzabili | 4 |
| Articolo 7 – Esclusione dai benefici della definizione spontanea. | 4 |
| Articolo 8 – Entrata in vigore..... | 5 |

Articolo 1 – Premessa

Il presente regolamento è emanato ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D. Lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 13 della L. n. 289 del 27 dicembre 2002, ed ha la finalità di disciplinare la definizione delle posizioni tributarie aventi ad oggetto il recupero delle superfici e le destinazioni d'uso reali non dichiarate dai contribuenti ai fini della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

La procedura di definizione si applica a tutte quelle fattispecie che risultano essere tassabili sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 507/93 e ss. mm. e ii. ed in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

Articolo 3 - Limiti di recupero di imposta

Il Comune, non procede al recupero del tributo che risulti, annualmente, inferiore a Euro 10,00 comprensivo di interessi, per ogni singolo contribuente.

Articolo 4 - Procedimento ed obblighi del contribuente

Per poter beneficiare degli effetti di cui all'art. 5 del presente regolamento il contribuente, deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, **entro e non oltre il 30 Novembre 2013**, tutti i dati necessari alla determinazione della tassa dovuta.

Possono altresì beneficiare degli effetti di cui all'art. 5 anche quei contribuenti per i quali sono in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale.

L'attestazione di quanto sopra dovrà risultare da apposita dichiarazione, corredata dei dati necessari per la definizione di quanto dovuto (ad esempio: una planimetria catastale in scala dei locali oggetto della definizione spontanea riportante lo stato reale del fabbricato, oppure la simulazione del DOCFA completo della planimetria dei fabbricati in corso di accatastamento) oppure la superficie calpestabile in mq. di tutti i locali del fabbricato suddivisa per destinazione d'uso.

A seguito della presentazione integrale della suddetta documentazione, l'Ufficio Tributi provvederà al calcolo del dovuto per le annualità non prescritte, in base a quanto previsto dalla Legge n. 296/2006.

L'Ufficio Tributi provvederà a comunicare gli importi da versare con la consegna brevi manu di apposito documento firmato dal Funzionario Responsabile o, in alternativa, con la spedizione del medesimo documento a mezzo posta raccomandata.

Qualora il contribuente non effettui il pagamento di quanto dovuto ai sensi della definizione entro il termine di 20 giorni dalla notifica del provvedimento decadrà dai benefici di cui all'art. 5.

Articolo 5 - Effetti della definizione

Il contribuente che abbia adempiuto a tutti gli obblighi di cui all'art. 4 sarà tenuto al pagamento della tassa ed interessi per le sole annualità d'imposta decorrenti dal 01.01.2008 con l'esclusione di ogni misura sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.

Il Comune potrà procedere ad ulteriori accertamenti aventi ad oggetto la materia imponibile denunciata dal contribuente nella misura in cui la situazione accertata sia diversa da quella dichiarata. Potrà altresì procedere ad accertamento per l'ulteriore e diversa superficie imponibile che il contribuente non avrà provveduto a denunciare nell'ambito del procedimento di cui agli articoli precedenti.

Articolo 6 - Locali inutilizzati ed inutilizzabili

Il Comune procede ad un controllo a campione dei locali dichiarati inutilizzati ed inutilizzabili, i quali, per non essere considerati tassabili, devono essere completamente vuoti, privi di mobilio e privi di allacciamento alle utenze.

Nel caso in cui da tale controllo emerga una situazione diversa da quella dichiarata, il Comune procederà in base a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 7 – Esclusione dai benefici della definizione spontanea.

Qualora il contribuente abbia presentato dichiarazioni o fornito elementi errati per l'identificazione della base imponibile, non potrà beneficiare degli effetti di cui all'art. 5 dovendo l'Ufficio Tributi procedere all'accertamento della infedeltà e/o delle incompletezze con la procedura prevista dalle norme vigenti.

Per tutti i contribuenti che non abbiano adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal presente Regolamento e per coloro che non si siano avvalsi alla data del **30 Novembre 2013** della presente procedura, l'Ufficio Tributi provvederà a notificare avviso di accertamento con l'applicazione della misura sanzionatoria fino al 200% della tassa dovuta per gli accertamenti per omessa dichiarazione e fino al 100% della tassa dovuta per gli avvisi di accertamento in rettifica, nonché dei relativi interessi maturati.

Qualora il contribuente non effettui il pagamento di quanto dovuto, ai sensi della definizione spontanea entro il termine di 20 giorni dalla notifica del provvedimento, decadrà dai benefici di cui all' art. 5.

In base all' art. 19 comma 4 del Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune di San Benedetto Val di Sambro ed alla normativa vigente, il contribuente può richiedere al Responsabile dell'Area a cui compete la gestione del tributo, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tassa ed interessi.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in una unica soluzione degli importi da pagare entro i 20 giorni dalla notifica del provvedimento inviata dall'Ufficio competente oltre a quanto dovuto a titolo di sanzione.

Resta fatto salvo in capo all'Ufficio Tributi l'obbligo di procedere alla denuncia all'autorità giudiziaria di quei contribuenti che producano dichiarazioni false o mendaci in sede di redazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà eventualmente presentate per la procedura di definizione del tributo.

Articolo 8 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.